

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 13

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del deputato MICELI

Modifica dell'articolo 17 del Regolamento
della Camera dei Deputati*Presentata il 21 aprile 1993*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'esperienza da me personalmente vissuta per accedere al seggio di Montecitorio, ancorché felicemente risoltasi, mi fornisce lo spunto di segnalare talune gravi carenze dell'ordinamento interno della Camera, peraltro già in diverse occasioni individuate da altri più illustri parlamentari, in ordine alle garanzie di tutela dei diritti e degli interessi del candidato che abbia titolo alla proclamazione e che, invece, per errori o altri vizi del procedimento elettorale, venga pretermesso a vantaggio di altro candidato proclamato illegittimamente.

La nostra Carta Costituzionale, all'articolo 113, prevede che « contro gli atti della pubblica amministrazione è sem-

pre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giustizia ordinaria ed amministrativa ».

Orbene, l'atto di proclamazione degli eletti alla Camera dei Deputati è indubbiamente un atto amministrativo, dal quale, se illegittimamente adottato, possono derivare lesioni soggettive degne appunto della tutela riconosciuta dalla norma costituzionale sopra ricordata.

Senza volere qui porre in discussione l'interpretazione estensiva dell'articolo 66 della Costituzione, che ha portato ad affidare, nell'ipotesi prospettata, la tutela giurisdizionale alla stessa Camera, non si può sottacere l'estremo disagio che la regolamentazione della proce-

dura, così com'è, determina nel caso concreto quando, alla fine del procedimento, per una parte improntato alle garanzie di un vero e proprio processo in contraddittorio, il giudizio ultimo venga affidato all'Assemblea, che, attraverso il voto a scrutinio segreto, può cancellare con un colpo di spugna e senza giustificazioni, neppure formali, le risultanze istruttorie sulle quali appare fondata la pronuncia (« definitiva » solo sulla carta) della Giunta delle elezioni.

La principale incongruenza mi pare debba essere ravvisata nella norma procedimentale, là dove, per un verso, ci si preoccupa di regolare la fase dinnanzi alla Giunta delle elezioni sul modello dei procedimenti giurisdizionali: con particolare attenzione, quindi, alle garanzie di un adeguato contraddittorio tra i contendenti, al diritto di difesa, alla pubblicità delle udienze, alla motivazione degli atti, per poi dar vita soltanto ad una relazione propositiva meramente interlocutoria, da presentare in « aula », perché se ne discuta alla stregua di un qualsiasi progetto, che può essere bocciato o promosso a colpi di maggioranza e per di più a scrutinio segreto, con contraddittoria ed irragionevole mortificazione di tutti i principi che presiedono la prima parte del procedimento stesso.

Dell'incresciosa situazione normativa aveva avuto modo di occuparsi, già nella 4^a legislatura, l'attuale Capo dello Stato, onorevole Luigi Scalfaro, da Presidente della Giunta delle elezioni, che, con doc. X n. 11, nel segnalare alla Camera alcune lacune dell'ordinamento interno, in relazione al rapporto Giunta-Assemblea, così si esprimeva: « Oggi, quando si presentano all'Assemblea i dati numerici relativi ad uno o più parlamentari, l'Assemblea vota, cioè li accoglie o li respinge, anche senza motivazione. Ciò, teoricamente, sembra esatto, perché il Regolamento prevede che l'Assemblea debba votare e si osserva che, se ha diritto di votare, la scelta deve essere libera, perché non potrebbe chiamarsi voto quello di un'Assemblea costretta ad esprimersi in un senso

solo. Voto vuol dire libera scelta. Ma vi può essere di fronte a cifre sottoposte al giudizio di un'Assemblea la libera scelta? L'Assemblea, per respingere dati numerici ad essa sottoposti dalla Giunta delle elezioni, ha solo la possibilità di contestarne la validità per errore o per dolo. Qualora tali ipotesi non si verificano, l'Assemblea è libera di votare, perché il Regolamento le riconosce tale diritto, ma non v'è dubbio che l'esercizio di questo diritto si concreta solo nel prendere atto delle cifre che le sono sottoposte, cioè nel votare accettandole. Se così non fosse, per amore di una soluzione teorica e illogica, avremmo l'ipotesi di un'Assemblea che può respingere, senza motivazione alcuna, cifre che sono state accertate attraverso procedure ineccepibili ».

L'intervento superiormente riportato stigmatizza, con semplici considerazioni, quello che appare un sistema — ad avviso di chi scrive — senz'altro contrastante con un principio fondamentale della nostra Costituzione: il principio della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi!

D'altro canto, pretendere che il giudizio assembleare finale sulle cifre elettorali possa integrare gli estremi di una « pronuncia giurisdizionale », imporrebbe una fantasia che travalica ogni immaginabile soglia del pudore. E ciò per alcune ovvie considerazioni, in parte evidenziate nell'intervento del Presidente Scalfaro:

Il voto si dà su una proposta, in base ad un convincimento intimo, del quale non emergono i contenuti e che, soprattutto, non è soggetto ad esternazione ed a giustificazione. In poche parole, viene a mancare l'obbligo di motivazione che consente di seguire l'iter logico dal giudicante per porre nella giusta correlazione gli elementi obiettivi sottoposti alla sua cognizione. Manca, quindi, una delle possibilità fondamentali riconosciute in tutti i procedimenti giurisdizionali, anche di vertice, che poi consente, sempre nel caso dell'errore palese « di fatto », di ottenere dal medesimo giudice la correzione della pronuncia (cosiddetta « revocazione »).

Ma, nella specie, la logica dei numeri non può dar luogo a soluzioni alternative: chi ha la cifra elettorale più elevata va proclamato; chi ha la cifra elettorale meno elevata va estromesso.

Quindi, come ha rilevato il Presidente Scalfaro, che senso ha votare su un risultato numerico accertato definitivamente dall'organo a ciò deputato?

Ed allora, paradossalmente, questa possibilità finisce con il tradursi nell'attribuzione del potere di negare arbitrariamente un diritto accertato con una giusta pronuncia dalla Giunta delle elezioni.

Infine, l'ultima censura residuale che va mossa a tale sistema è il fatto che la decisione finale dell'Assemblea è pronunciata dopo una discussione alla quale non partecipa, neppure preliminarmente, una delle parti del « giudizio » (colui che agisce, in quanto illegittimamente non proclamato), mentre contribuisce alla formazione della volontà collegiale il deputato proclamato dall'U.C.E., che, peraltro fa parte del « Collegio giudicante ».

Non mi sembra siano necessari ulteriori argomenti per dimostrare a quali ingiustizie questo sistema possa dar luogo e, quindi, quanto pressante sia l'esigenza di correre ai ripari.

Pur volendo, infatti, in linea di principio, riconoscere all'Assemblea della Camera dei Deputati quella correttezza e

saggezza che rende superflua ogni regola, non v'è, però, dubbio che l'immediata correzione della normativa interna sia oggi imposta oltre che dalla esigenza di garantire la perfetta rispondenza nel risultato concreto della volontà manifestata dal corpo elettorale, anche dalla necessità di trasparenza nelle attività interne del Parlamento, tanto più quando queste abbiano immediata incidenza su situazioni giuridiche soggettive, la cui tutela è garantita direttamente dalla Costituzione.

Ciò, senza considerare che la prossima modifica del sistema elettorale, sulla spinta del voto referendario, renderà ancor più scottante il problema, dal momento che la erronea proclamazione di un candidato al posto di altro, eletto in collegio uninominale, potrà dar luogo addirittura a spostamenti dell'asse politico, con maggiore mortificazione della volontà espressa dagli elettori.

In conseguenza di quanto detto, ho ritenuto opportuno predisporre questa proposta di modifica dell'articolo 17 del Regolamento della Camera dei Deputati per intervenire con urgenza su questo problema che, a mio avviso, ha rilievo costituzionale, fermo restando che un organico intervento sul regolamento della Giunta delle elezioni, anche alla luce delle esistenti proposte, potrà essere predisposto in una fase successiva.

TESTO PROPOSTO

Aggiungere all'articolo 17 il comma 1-bis:

1-bis. L'Assemblea delibera su proposta della Giunta. Qualora lo ritenga necessario, rinvia gli atti alla Giunta per ulteriori indagini. Qualora le conclusioni della Giunta discendano esclusivamente da risultati di accertamenti numerici, l'Assemblea si limita a prenderne atto.